



Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

- VISTO** il regolamento (UE) n° 952/2013 del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione e ss.mm.
- VISTA** la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa.
- VISTO** il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105 che modifica e integra la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento", in attuazione della Direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa.
- VISTA** la legge 9 luglio 1990, n. 185 così come modificata dal d.lgs. n. 105 del 22 giugno 2012: "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento".
- VISTO** in particolare l'art. 10 ter della legge 9 luglio, n.185, come modificato dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, che prevede che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale approvi con decreto ministeriale le autorizzazioni generali di trasferimento tra Stati appartenenti all'Unione europea per mezzo delle quali sono direttamente autorizzati i fornitori stabiliti nel territorio nazionale, ad effettuare trasferimenti di materiali d'armamento specificati nella autorizzazione stessa a una o più categorie di destinatari situati in un altro Stato membro.
- VISTO** in particolare l'art. 10 ter comma 3 lettera b) della legge 9 luglio 1990, n.185, come modificato dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, il quale prevede che le autorizzazioni generali di trasferimento sono pubblicate nel caso in cui il destinatario è un'impresa certificata di uno Stato membro .
- VISTO** il decreto interministeriale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero della Difesa 7 gennaio 2013, n. 19 recante regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105.
- VISTO** il codice dell'ordinamento militare d.lgs. 15 marzo 2010 n.66 , in particolare l'art. 44 che istituisce il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento.
- VISTO** l'atto di indirizzo del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, decreto ministeriale 12 febbraio 2014 n. 89 che disciplina le attività di controllo effettuate dall'Autorità nazionale - UAMA.

DECRETA

Art. 1

Autorizzazione generale di trasferimento

1. E' approvata l'Autorizzazione generale di trasferimento, di seguito denominata AGT n. 4 ITALIA che autorizza il trasferimento dei prodotti per la difesa elencati nell'Allegato A del presente decreto che rimanda alla classificazione indicata nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 14 marzo 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE C122 il 6 aprile 2016, come recepito nell'ordinamento con decreto del Ministero della difesa.
2. L'aggiornamento dei prodotti per la difesa e delle relative limitazioni di cui all'Allegato A) del presente decreto, ove reso necessario da disposizioni comunitarie, è disposto con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. L'autorizzazione AGT n. 4 ITALIA si applica ai trasferimenti destinati ad imprese certificate degli Stati membri dell'Unione europea, e dei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), ai sensi dell'art. 10 ter della legge 9 luglio 1990 n. 185 e ss.mm.
4. Le imprese certificate degli Stati membri sono quelle pubblicate sul sito della Commissione Europea dedicato alla certificazione (Certider).

Art. 2

Materiale classificato

1. L'utilizzo dell'AGT n.4 ITALIA non può avere ad oggetto materiali o categorie di materiali di armamento classificati, ai sensi del comma 5 dell'art. 10 ter della legge 185/90 e ss.mm.

Art. 3

Dichiarazione di impegno

1. I soggetti iscritti al registro nazionale di cui all'art. 44 del d.lgs. 66/2010 che intendono utilizzare l'AGT n. 4 ITALIA devono comunicare, almeno trenta giorni prima dell'effettivo utilizzo, all'Autorità nazionale - UAMA del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Segretariato generale della Difesa - II Reparto la volontà di utilizzare per la prima volta la presente autorizzazione generale, corredandola di una dichiarazione di impegno di primo utilizzo, ai sensi dell'art. 10 ter comma 2 della legge 185/90 e ss.mm., in conformità al modello di cui all'Allegato B del presente decreto.
2. L'Autorità nazionale - UAMA del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può altresì chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica delle stesse qualora erronee o incomplete, può altresì esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

3. È fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo che utilizzano l'autorizzazione generale di trasferimento AGT n.4 ITALIA, di comunicare all'Autorità nazionale - UAMA del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, almeno quindici giorni prima delle spedizioni, ogni modifica intervenuta agli elenchi dei materiali e dei destinatari di cui all'Allegato B del presente decreto. Decorso inutilmente tale termine le spedizioni possono essere effettuate, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 del presente decreto.

Art.4

Colloquio preliminare

1. L'Autorità nazionale - UAMA del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può anche convocare i soggetti iscritti al registro nazionale di cui al comma 1 dell'art. 3 per un colloquio preliminare.

Art.5

Utilizzo delle autorizzazioni generali di trasferimento

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 10 septies della legge 185/90 e ss.mm. le imprese fornitrici dei materiali d'armamento iscritte al registro nazionale di cui all'art. 44 del d.lgs. 66/2010, sono tenute ad informare i destinatari circa i termini e le condizioni eventualmente apposti dalla AGT n. 4 ITALIA, comprese le limitazioni, relativi all'impiego finale o all'esportazione dei prodotti.
2. Ai sensi dell'art. 10 del decreto interministeriale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero della difesa 7 gennaio 2013, n. 19, è richiesto il consenso dell'Autorità nazionale – UAMA, nei casi di successiva esportazione verso Stati terzi, dei materiali trasferiti attraverso l'AGT n. 4 ITALIA.
3. Il consenso di cui al precedente comma non è richiesto nei casi di successiva esportazione di componenti e parti di ricambio verso Stati terzi, laddove il destinatario fornisca una dichiarazione d'uso che attesti che i materiali sono o saranno integrati nei propri prodotti e pertanto non possono essere successivamente trasferiti o esportati come tali, se non ai fini di manutenzione o riparazione.
4. Ai sensi del comma 2 dell'art. 10 septies della legge 185/90 e ss.mm. è fatto altresì obbligo ai fornitori di cui al comma 1 del presente articolo, di tenere un registro dettagliato e completo dei trasferimenti, unitamente ai documenti commerciali dai quali devono risultare le seguenti informazioni:
 - a) descrizione del materiale di armamento e suo riferimento in conformità all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 185/90 e ss.mm.
 - b) quantità e valore del materiale di armamento;
 - c) date del trasferimento;
 - d) nome e indirizzo del fornitore e del destinatario;
 - e) impiego finale e utilizzatore finale del materiale di armamento, se noti;
 - f) prova che il destinatario dei materiali di armamento in questione è stato informato della restrizione all'esportazione cui è soggetta l'AGT n. 4 ITALIA.
5. Il registro di cui al comma 4 deve essere conservato dal fornitore di cui al comma 1 per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dall'ultima registrazione. Esso deve essere messo

a disposizione, su richiesta, dell' Autorità nazionale – UAMA del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del Segretariato Generale della Difesa - II Reparto.

Art. 6

Attività di controllo

1. In caso di spedizione a seguito di utilizzo della presente autorizzazione generale, le imprese fornitrici iscritte al registro nazionale di cui all'art. 44 del d.lgs. 66/2010 sono tenuti a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi.
2. Ai fini del presente decreto la documentazione di cui al comma 1 deve essere esibita su richiesta dell'Autorità nazionale – UAMA del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Le imprese fornitrici di cui al comma 1 del presente articolo che utilizzano AGT n. 4 ITALIA comunicano alla predetta Autorità nazionale - UAMA, ed al Segretariato Generale della Difesa - II Reparto con cadenza semestrale, i dati delle operazioni effettuate.

Art. 7

Divieto di trasferimento intangibile

1. La presente autorizzazione generale non consente l'invio di informazioni e documenti dematerializzati.
2. Per le operazioni di cui al primo comma del presente articolo le imprese fornitrici dei materiali d'armamento iscritte al registro nazionale di cui all'art. 44 del d.lgs. 66/2010 devono munirsi di autorizzazione al trasferimento intangibile di materiali d'armamento nei termini disciplinati dalla legge 185/90 e ss.mm. e dal relativo regolamento di attuazione.

Art. 8

Divieto di trasferimento verso Zone e Depositi franchi

1. La presente autorizzazione generale AGT n. 4 ITALIA non permette il trasferimento dei prodotti per la difesa elencati nell'Allegato A del presente decreto verso zone e depositi franchi ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n ° 952/2013 del 9 ottobre 2013 e ss.mm., che istituisce il codice doganale dell'Unione.

Art. 9

Sospensione delle Autorizzazioni Generali di trasferimento

1. L'Autorità nazionale - UAMA del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può provvisoriamente sospendere, previa verifica con lo Stato membro, gli effetti della AGT n.4 ITALIA nei riguardi di un destinatario situato in altro Stato membro che non rispetti le condizioni allegate alla autorizzazione medesima, nonché per la tutela degli interessi essenziali di sicurezza nazionale, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2. Della decisione di cui al comma 1 del presente articolo sono informati gli altri Stati membri e la Commissione Europea.
3. La sospensione può essere revocata quando vengono meno le ragioni che l'hanno determinata.
4. La sospensione di cui al presente articolo è disposta con provvedimento dell'Autorità nazionale – UAMA del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
5. Le decisioni di cui ai commi 1 e 3 vengono comunicate al Comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge 185/90 e ss. mm.

Art. 10

Inibizione o sospensione dell'utilizzo dell'autorizzazione

Ferme restando le sanzioni previste dal capo VI della legge n. 185/1990, l'Autorità nazionale – UAMA può sospendere o inibire l'utilizzo della presente autorizzazione generale di trasferimento da parte di imprese che non si attengano alle prescrizioni ivi contenute o che non forniscano sufficienti garanzie di attenersi.

Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, **13 LUG 2016**

IL MINISTRO


CATEGORIE DEI PRODOTTI AMMESSE E RELATIVE LIMITAZIONI

<p>ML6. Veicoli terrestri e loro componenti.</p>	<p>Sono ammessi tutti i componenti della categoria ML6, eccetto: veicoli completi; scocche; torrette e sottosistemi esclusi dalle altre categorie della presente licenza generale.</p>
<p>ML9. Navi da guerra (di superficie o subacquee), attrezzature navali speciali, accessori, componenti e altre navi di superficie.</p>	<p>Sono ammessi i componenti ed i sottosistemi della categoria ML9 di cui ai punti b)1.; f) e g).</p>
<p>ML10. “Aeromobili”, “veicoli più leggeri dell’aria”, velivoli senza pilota (“UAV”), motori aeronautici ed apparecchiature per “aeromobili”, relative apparecchiature e componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare.</p>	<p>Sono ammessi i sottosistemi della categoria ML 10 di cui ai punti g); h) ed i); ed i componenti della categoria ML 10 di cui ai punti a); d); e); g); h) ed i).</p>
<p>ML11. Apparecchiature elettroniche, “veicoli spaziali” e loro componenti, non indicati in altre voci dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE .</p>	<p>Sono ammessi i componenti della categoria ML11 di cui ai punti a)g e a)j). Sono esclusi sistemi per MANPADS e sistemi come definiti dal Regime di controllo MTCR.</p>

<p>ML13. Corazzature o equipaggiamenti di protezione e costruzioni e componenti.</p>	<p>Sono ammessi tutti i prodotti della categoria ML13 ad eccezione di quelli di cui al punto a) nonché quelli di cui al punto b).</p>
<p>ML15. Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.</p>	<p>Sono ammessi tutti i componenti della categoria ML15, ad eccezione di quelli di cui ai punti a) ed f).</p>
<p>ML16. Forgiati, fusioni ed altri prodotti semilavorati, appositamente progettati per i materiali di cui ai punti da ML1 a ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 o ML19.</p>	<p>Sono ammessi tutti i materiali della categoria ML16 eccetto i materiali relativi a MANPADS e tutti quelli esclusi dalle altre categorie della presente tabella.</p>
<p>ML17. Apparecchiature varie, materiali e “librerie”, e loro componenti appositamente progettati.</p>	<p>Sono ammessi i componenti della categoria ML17, eccetto i materiali di cui ai punti f); g) ed n).</p>
<p>ML21. “Software”.</p>	<p>E' ammesso solo il software appositamente progettato per l'uso di sottosistemi e materiali autorizzati in altre categorie della presente licenza generale.</p>

ML22. "Tecnologia"

E' ammessa solo la tecnologia appositamente progettata per l'uso di sottosistemi e materiali autorizzati in altre categorie della presente licenza generale.

Dichiarazione di impegno

1. Data di spedizione del dichiarante
2. Licenza generale di trasferimento richiesta
AGT n. 4 ITALIA

(Parte riservata all'Amministrazione)
3. Data di ricevimento da parte dell'Amministrazione
4. Numero di registrazione

**DICHIARAZIONE PREVENTIVA
PER L'UTILIZZO DI UNA LICENZA GENERALE DI TRASFERIMENTO**

5. Nome, indirizzo e ragione sociale della società:	6. Nome e recapito telefonico della persona da contattare:
7. Numero di iscrizione al Registro nazionale delle imprese di cui all'art. 44 del codice dell'ordinamento militare d.lgs. 15 marzo 2010 n.66:	
8. Categorie dei prodotti per la difesa che saranno trasferiti con la licenza generale AGT n. 4 ITALIA (si veda annesso I alla presente dichiarazione).	
9. Impresa/e certificata/e verso cui sarà trasferito il materiale (si veda annesso II alla presente dichiarazione).	
10. In riferimento ai punti 8 e 9 della presente Dichiarazione, l'impresa si impegna a comunicare preventivamente alle spedizioni, eventuali modifiche nella lista dei destinatari nonché del materiale trasferito (Annessi I e II).	
11. Il sottoscritto legale rappresentante della ditta consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara di utilizzare l'AGT n.4 ITALIA per trasferire i materiali di cui all'annesso I esclusivamente verso i destinatari indicati nell'annesso II che sono imprese certificate.	

12. Luogo e firma del rappresentante della società:

13. Timbro della società

l'Amministrazione si riserva la possibilità di convocare l'impresa richiedente (casella 5) per un colloquio entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione.